

N. R.G. 11157/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE, ex. art. 429 e 281 sexie cpc

nella causa iscritta al n. r.g. **11157/2016** promossa da:

), con il patrocinio degli avv.

ATTORE;

RICORRENTE

contro

con il patrocinio dell'avv. COMPAGNINO MASSIMO e
PRASCINA VALENTINA (PRSNZV81D68A669B) VIA TOMMASI SALVINI, 10 20122 MILANO;
PRIMERANO PAOLA (PRMPLA84C44C710P) VIA VERTOIBA, 2 20137 MILANO;

CONVENUTO

RESISTENTE

TERZO

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.



**CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

Il ricorso in esame va rigettato.

In via preliminare di merito è innanzitutto necessario soffermarsi sulla clausola di prova, disciplinata dall'art. 2096 c.c., in base a cui l'imprenditore e il prestatore di lavoro sono tenuti, rispettivamente, a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto" di tale patto, potendo entrambi recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o d'indennità, salva in ogni caso l'assunzione definitiva del secondo nel caso tale periodo sia regolarmente portato a compimento, senza che nel frattempo uno dei due abbia receduto. Tale clausola contrattuale è prevista e prevedibile nell'interesse di entrambe le parti del rapporto essendo interesse del datore di lavoro accertare le attitudini professionali e la personalità del prestatore, prima di rendere definitiva l'assunzione, e interesse di quest'ultimo quello di verificare le concrete modalità esecutive del rapporto lavorativo propostogli, la sua convenienza e l'esattezza e la puntualità dell'adempimento del primo. Tale clausola viene correttamente interpretata quale condizione sospensiva potestativa (v. Cass. n.4669/1993), identificata con il risultato favorevole del relativo periodo di prova, la cui verifica rende stabile il rapporto lavorativo stesso.

Per quanto riguarda il recesso impugnato va infine rilevato che "il rapporto di lavoro costituito con patto di prova, anche quando sorto con un'amministrazione pubblica nell'ambito dei rapporti di lavoro privatizzati, è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, ditalchè il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e, come tale, dispensa il datore dall'onere di provarne la giustificazione. Tuttavia l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. Pertanto non è configurabile un esito negativo della prova, e l'eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità "ad nutum" del rapporto di lavoro in prova, qualora la durata dell'esperimento non risulti adeguata ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova, sul quale incombe il relativo onere probatorio" (v. Cass. n. 19558/2006) .



Nel merito il ricorso è infondato visto che parte ricorrente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, ex. art. 2697 c.c., non ha attendibilmente dimostrato la sua effettiva adibizione a mansioni diverse da quelle proprie del ruolo di segretaria; l'esclusiva esecuzione di attività di traduttrice; la mancata effettiva prestazione di mansioni lavorative a favore della società resistente, l'eventuale superamento del periodo di prova.

Dalla istruttoria in atti è infatti emerso che la ricorrente, durante il periodo di causa – peraltro temporalmente limitato a un mese circa – svolgeva sicuramente mansioni di carattere amministrativo proprie del ruolo di segretaria assegnatole in sede di assunzione visto che la stessa ricorrente confermava in udienza di essersi recata in più occasioni a consegnare delle buste di clienti presso indirizzi cittadini e di aver compilato moduli prestampati per il rilascio di specifica documentazione; che la ricorrente, durante il rapporto di lavoro in esame, si occupava anche di rispondere al telefono ai clienti, di contattare fornitori, di organizzare appuntamenti con i clienti, di redigere mail e corrispondenza varia sia in inglese che in italiano (v. dich. _____); che la ricorrente si occupava altresì di fare “comunicazioni semplici in lingua italiana o inglese, archiviazione pratiche, fascicolazioni, ordini di cancelleria” (v. dich. _____); che la ricorrente e _____ lavoravano nello stesso ufficio ed era _____, ad assegnarle i compiti da svolgere (v. dich. _____).

Quanto esposto comprova pertanto la conformità delle mansioni svolte dalla ricorrente durante il periodo di prova con il ruolo impiegatizio assegnatole dalla resistente in sede di assunzione tenuto in ogni caso conto che la lavoratrice richiama, in ricorso, l'assegnazione di due atti soltanto di traduzione (atto di procura e mail), incombenze queste che non potevano evidentemente costituire, anche sotto un profilo meramente temporale, la mansione principale svolta dalla lavoratrice nel periodo di causa; che la traduzione di una procura e di una mail, da effettuare per di più in via informale (“mi hanno detto di farla come mi veniva”, come da interr. libero della ricorrente), non è qualificabile come un'attività di traduzione propriamente detta integrando un'incombenza sicuramente demandabile anche a una semplice segretaria che affermava, in sede di assunzione, di conoscere molto bene la lingua inglese, sia scritta che parlata; che _____ non



effettuava personalmente il colloquio di assunzione della ricorrente in quanto segnalategli come persona idonea per il ruolo da _____, consulente legale della resistente; che i testi _____ e _____ confermarono la soggezione della ricorrente al potere organizzativo e gestionale di _____; che, al momento del recesso, erano presenti, oltre alla ricorrente, sia _____ che _____ con conseguente verosimile coinvolgimento nella adozione del licenziamento impugnato di quest'ultimo; che la presenza di _____ in tale frangente era in ogni caso pur sempre giustificata dalla consulenza legale da lui prestata a favore della società resistente; che la ricorrente non ha in ogni caso richiesto in ricorso l'accertamento, neppure incidentale, di un rapporto di lavoro con _____, anche attraverso la sua rituale citazione in giudizio.

Quanto esposto comporta il rigetto del ricorso ed è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti tenuto in ogni caso conto che la ricorrente, nel corso del rapporto, non dimostrava una buona conoscenza né della lingua inglese e italiana né degli adempimenti burocratici per la richiesta di permessi di soggiorno, almeno nei termini dichiarati in sede di assunzione (v. dich. _____ e _____), né si dimostrava precisa negli adempimenti anche pratici di volta in volta affidati, come avvenuto nel caso della consegna di un permesso di soggiorno in originale a un cliente soggiornante presso il locale Hotel _____, ritrovato qualche giorno dopo dal personale dell'albergo (v. dich. _____), e che anche in caso di ritenuta inattendibilità dei testi escussi il ricorso andrebbe comunque rigettato per mancato assolvimento, da parte della lavoratrice, dell'onere probatorio posto a suo carico dalla legge, ex. art. 2697 c.c..

Compensi professionali liquidati nella misura indicata in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto della natura, del valore e della esigua durata della causa (tre mesi dal deposito del ricorso), della oggettiva difficoltà probatoria della ricorrente di provare i fatti costitutivi del ricorso, stante le limitate dimensioni della compagine organizzativa di parte resistente, e della circostanza che la ricorrente, già il 18.7.2016, reperiva altra attività lavorativa con conseguente pretestuosità della domanda volta alla corresponsione delle differenze retributive cui avrebbe avuto diritto fino alla fine del rapporto



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente a rimborsare a _____ srl i compensi professionali liquidati in complessivi euro 1300,00, oltre accessori di legge.

Milano, 21/02/2017

Il Giudice
dott. Fabrizio Scarzella

